4. TRUST



4.1. TRUST AUTODICHIARATO: TASSA FISSA

di Alessio Paradiso

1) Il trust autodichiarato (dove le qualifiche di disponente e trustee sono assunte dalla medesima persona) non è soggetto alle imposte di donazione, nè alle imposte ipotecarie e catastali.

E' questo uno dei principi che si evincono dall'Ordinanza emessa dalla Cassazione, Sezione 5 n.739 pubblicata il 15.01.2019.

Gli altri principi che emergono sono:

- 2) Trust e vincolo di destinazione sono istituti simili.
- 3) L'atto di trust che prevede la dotazione di beni ad un trustee diverso dal disponente (quindi tutti i casi di trust non-autodichiarato) è soggetto alle imposte di donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

Prima di esaminare l'ordinanza del Supremo Collegio, è opportuno dare un breve commento ai 3 punti indicati.

1) Il trust autodichiarato viene in considerazione solo per il trattamento fiscale, e nel presupposto ormai pacifico che la sua validità non è più revocata in dubbio.

Questo è un ulteriore elemento contro chi ostinatamente, con pregiudizio, ne negava la cittadinanza nel nostro ordinamento quale istituto pienamente valido ed efficace.

Circa la tassazione, nulla di nuovo sul versante delle imposte ipotecarie e catastali, che anche la stessa A.E. ha riconosciuto non essere dovute con le varie circolari che si sono succedute nel tempo a far data dal 2007.

Una vera novità rappresenta la esenzione dalla imposta sulle donazioni. Infatti fino ad oggi si era concordi che anche per il trust autodichiarato era dovuta l'imposta sulle donazioni.

O meglio, le correnti erano due: la prima che propendeva per la esenzione per tutti i tipi di trust, e la seconda che invece sosteneva la imponibilità in ogni caso.

2) Trust e vincolo di destinazione sono istituti simili. Nel numero 4/18 di Notarnews avevo ampiamente spiegato che i due istituti non sono per nulla simili, e quindi Vi rimando a quel numero per ogni delucidazione in merito.

Qui basti solo ricordare che

- a) il trust si basa sulla fiducia, mentre il vincolo di destinazione prescinde dalla fiducia,
- b) il vincolo di destinazione è relativo solo al bene vincolato e non è rotatorio, diversamente dal trust che è un negozio programmatico il cui Fondo in Trust è surrogabile.
- 3) Atto di trust a trustee "estraneo" (trust non autodichiarato) soggetto alle imposte di donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali.

Per questa ipotesi, possiamo dire nulla di nuovo; questo trattamento tributario è consolidato nella prassi, anche se in sede di Commissioni Tributarie sia in sede provinciale che regionale la tendenza è quella di tassare l'atto esclusivamente con le "tre" fisse.

Questo in sunto il contenuto dell'Ordinanza 739/2019, che torna ad esaminare questioni fiscali già percorse dal Supremo Collegio.

In effetti la Cassazione si è schierata dalla parte della tassazione fissa degli atti di trust, e quindi questa Ordinanza si pone verso i precedenti come un punto se non proprio di rottura, quanto meno come una sosta nel percorso che si andava consolidando verso la totale esenzione.

Vediamo il caso sottoposto all'esame della Corte.

"il Notaio stipulava un atto istitutivo di un trust, avente ad oggetto beni immobili siti in

Tale atto veniva registrato con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Empoli, con avviso di liquidazione richiedeva, successivamente, il pagamento:

- 1. dell'imposta di donazione nella misura del 6%, essendo il beneficiario finale individuabile nei parenti fino al 4° grado,
- 2. dell'imposta ipotecaria e catastale, dal momento che tali imposte erano dovute per le formalità della trascrizione e per le volture catastali di atti che hanno ad oggetto il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari.

Avverso il suddetto avviso di liquidazione proponeva ricorso il notaio, deducendo a tal fine, tra l'altro, <u>che solo successivamente, quando il trustee, così realizzando il programma predisposto dal disponente nell'atto istitutivo, avrebbe attribuito il trust fund ai beneficiari, si sarebbe integrato il presupposto impositivo..</u>

Sia la CTP che la CTR danno ragione al notaio, precisando che non poteva esservi tassazione perché

- i) non vi è incremento di ricchezza dei beneficiari,
- ii) al momento della istituzione del trust non è ancora certo chi sarà effettivamente il beneficiario finale.

L'agenzia ricorre in Cassazione, e precisamente:

"la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262/2006 (conv. in I. n286/2006), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per non aver considerato che le dette disposizioni indicano quale presupposto dell'imposta la mera costituzione di un vincolo di destinazione, non prescrivendo che l'imponibilità dell'operazione resti subordinata al trasferimento del bene al beneficiario finale."

E la Cassazione ritiene fondato il motivo.

In effetti la Cassazione decide sulla tassazione del trust non per quanto affermato dall'A.E. ma per altro.

Infatti l'A.E. sostiene che è soggetta a tassazione la mera costituzione del vincolo di destinazione, non rilevando il trasferimento del bene.

Ora, l'equivoco è sempre il presupposto: il trust non è un vincolo di destinazione, quindi ogni ragionamento successivo viene meno proprio perché il presupposto è errato, ma tant'è.

Ad ogni buon conto, la Cassazione per motivare la tassazione segue un percorso diverso.

Innanzi tutto esclude che al trust si applichi l'imposta di registro:

" Questa Corte ha più volte affermato che l'atto istitutivo di un trust non può essere annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico. Una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche

del trust come istituto giuridico, sia e soprattutto con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l'elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione "a contenuto patrimoniale", ex art. 9 della tariffa, è l'onerosità. L'art. 9 della tariffa, parte I, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però si tratti di fattispecie onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale."

Al trust si applica invece la normativa in materia di successioni e donazioni, e per affermare questo, la Cassazione fa ricorso alla similitudine tra trust e vincolo di destinazione; o meglio, il Supremo Collegio ritiene dirimente la questione a seconda se il trust sia oppure no "un istituto necessariamente ricompreso tra i vincoli di destinazione, con conseguente applicazione dell'imposta di donazione indipendentemente dall'analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici."

Secondo la Cassazione il trust è un vincolo di destinazione:

"Non è revocabile in dubbio che mediante il "trust" si costituisca un vincolo di destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018; v. anche Sez.5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016, secondo cui la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari)".

D'altra parte la Corte ritiene che non sempre il trust vada tassato per il sol fatto di essere un vincolo di destinazione, ma in determinate circostanze, cioè

"allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l'applicazione dell'aliquota massima dell'8%) ed il negozio costitutivo non

preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l'operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista"

Diversamente il trust non viene tassato quando

"con riferimento al trust cd. autodichiarato, che si realizza allorquando le figure del disponente e del trustee coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell'evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso settlor.

In questa ipotesi non può non considerarsi che nel trust autodichiarato vi è coincidenza tra il disponente e il trustee, quando non accada addirittura che il disponente si auto nomini quale beneficiario.

Il vincolo di destinazione non assume, tuttavia, un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, se (come nel caso del trust auto dichiarato) rimane nel patrimonio del disponente

In definitiva, appare troppo rigido l'orientamento che ritiene, invece, che l'imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n.5322 del 2015; Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 3886 del 2015; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3737 del 2015).

Esclusa quindi la tassazione del trust autodichiarato, è viceversa oggetto di tassazione il trust quando

"Alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva ex art.53 Cost., è legittima l'imposta proporzionale qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento.

Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Il vincolo di destinazione, in tal caso, è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente, senza alcun effetto di segregazione del bene."

E ancora

Orbene, la lettura offerta del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e, come detto, le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost., fanno ritenere legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal TU n.346/90 qualora, come nella fattispecie, il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono, invero, rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

Il vincolo di destinazione, in tal caso è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene, a differenza dei casi di trust auto dichiarato, che hanno solo portata

destinatoria con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente (in tal senso si è condivisibilmente espressa Cass. 21614/2016).

Nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente.

La Corte di Cassazione conclude quindi che è dunque:

corretta l'applicazione dell'imposta nella misura del 6% prevista dalla lettera b) del comma 49 del d.l. 262/06, che sottopone all'imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione con beni devoluti in favore di parenti fino al quarto grado del disponente.

Tirando le fila, il provvedimento ha il merito di

1) aver sancito ancora una volta la piena legittimità del trust autodichiarato,

e

2) di averne esclusa la tassazione proporzionale.

\$\$\$\$\$

§§§§§§

§§§§§§